

Condizioni generali

Disposizioni comuni

Edizione 09.2025

Disposizioni comuni

1. Decorrenza del contratto	03	9. Sanzioni / Embarghi	04
2. Durata e fine del contratto	03	10. Foro competente	04
3. Cambio di proprietario	03	11. Diritto applicabile	05
4. Premi	03	12. Protezione dei dati	05
5. Modifica del contratto	04	13. Comunicazioni	05
6. Sinistro	04	14. Assicuratore	05
7. Disdetta in caso di sinistro	04	15. Rapporto con altre condizioni	05
8. Prescrizione	04	16. Definizioni	05

Disposizioni comuni

1. Decorrenza del contratto

- 1.1.** L'assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza.
- 1.2.** Sono fatte salve le disposizioni relative alla decorrenza del contratto contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione attrezzature tecniche e dell'assicurazione lavori di costruzione.
- 1.3.** Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma testuale (ad es. e-mail).
- 1.4.** Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto.

Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

- 1.5.** Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

2. Durata e fine del contratto

- 2.1.** Se il contratto prevede un premio unico per l'intera durata, si estingue alla data di scadenza concordata. Se invece prevede un premio periodico, la durata contrattuale è quella indicata nella polizza. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno alla scadenza di tale durata e successivamente ogni anno.
- 2.2.** Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Quanto precede non preclude eventuali accordi che prevedano la possibilità di disdire il contratto anche prima della fine del terzo anno.
- 2.3.** La disdetta è valida se perviene alla Società o al contraente, al più tardi, il giorno che precede l'inizio del termine di preavviso di tre mesi.

La disdetta deve avvenire in forma scritta o in un'altra forma testuale (ad es. e-mail).

3. Cambio di proprietario

- 3.1.** Se l'oggetto del contratto di assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario.
- 3.2.** Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per iscritto o in un'altra forma testuale (ad es. e-mail) entro e non oltre 30 giorni dal trapasso di proprietà.
- 3.3.** La Società può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dalla data della disdetta.
- 3.4.** Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento di proprietario contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione trasporti.

4. Premi

- 4.1.** Salvo diverso accordo, il premio è fissato per *anno assicurativo* e deve essere pagato in anticipo entro e non oltre il primo giorno del mese di scadenza pattuito. Il primo premio, inclusa la tassa di bollo federale, è dovuto alla consegna della polizza, in ogni caso non prima dell'inizio dell'assicurazione.

- 4.2.** In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso *dell'anno assicurativo* si considerano semplicemente dilazionate, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4.3 seguente.

In caso di pagamento rateale la Società può applicare una maggiorazione.

- 4.3.** Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene sciolto prima della fine *dell'anno assicurativo*, la Società rimborsa il premio pagato per *l'anno assicurativo* non goduto e non esige il pagamento di eventuali rate successive, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dei rami assicurati in materia di calcolo del premio.

- 4.4.** Quanto disposto all'articolo precedente non vale se:

- il contraente disdice il contratto in caso di sinistro nel corso dell'anno successivo alla stipula del contratto;
- la Società ha erogato la prestazione assicurata a seguito del venir meno del rischio.

- 4.5.** Se il contraente non adempie all'obbligo di

pagamento, viene diffidato a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Società è sospeso per i sinistri che vengono causati o che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi e delle spese (incl. tassa federale di bollo).

- 4.6.** Oltre al premio, il contraente è tenuto a pagare alla Società la tassa federale di bollo, il cui ammontare viene determinato dalla Confederazione. Per il calcolo della tassa di bollo si applica l'aliquota valida al momento del calcolo del premio.

5. Modifica del contratto

- 5.1.** In caso di modifica dei premi, delle franchigie, delle condizioni assicurative e/o delle basi legali, la Società può modificare il contratto con effetto *dall'anno assicurativo* successivo.
- 5.2.** Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 25 giorni prima della fine *dell'anno assicurativo*. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine *dell'anno assicurativo*. La disdetta è valida se perviene alla Società entro e non oltre l'ultimo giorno *dell'anno assicurativo*.
- 5.3.** Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle franchigie concernenti coperture disciplinate da disposizioni legali (ad es. nell'assicurazione per i danni da eventi naturali), quando queste sono prescritte da un'autorità federale.
- 5.4.** Se il contraente non notifica la disdetta, la modifica del contratto è considerata accettata.
- 5.5.** La disdetta deve avvenire in forma scritta o in un'altra forma testuale (ad es. e-mail).

6. Sinistro

6.1. Indirizzi e numeri di contatto

Hotline per le chiamate dalla Svizzera (24 ore su 24) 0800 22 33 44

Hotline per le chiamate dall'estero (24 ore su 24) +41 43 311 99 11

Indirizzo della Società o dell'agenzia generale competente come da polizza

E-mail schadenservice@allianz-suisse.ch

Internet www.allianz-suisse.ch

- 6.2.** Fanno fede le disposizioni contenute nelle Condizioni generali dei relativi rami.

7. Disdetta in caso di sinistro

- 7.1.** Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve effettuare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennizzo, mentre il contraente al massimo entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza di tale versamento.
- 7.2.** In caso di disdetta del contratto da parte del contraente, la responsabilità della Società cessa dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
- 7.3.** In caso di disdetta del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cessa quattro settimane dopo che la disdetta è pervenuta al contraente.
- 7.4.** Sono fatte salve le disposizioni relative alla disdetta in caso di sinistro contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione trasporti.

La disdetta deve avvenire in forma scritta o in un'altra forma testuale (ad es. e-mail).

8. Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

9. Sanzioni / Embarghi

La Società non fornisce protezione assicurativa, non indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, del Regno Unito, della Svizzera e/o in altre sanzioni economiche o commerciali nazionali in materia.

10. Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente e le altre persone assicurate possono intentare causa presso la sede della Società oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Nel caso in cui il contraente abbia il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato si trovi in tale Paese, il foro competente per le controversie giuridiche è quello di Vaduz.

11. Diritto applicabile

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein, si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato nella misura in cui differiscono dalle condizioni contenute nel presente contratto e nelle disposizioni della LCA.

12. Protezione dei dati

La Società è autorizzata a procurarsi e a elaborare i dati necessari per la gestione del contratto e dei sinistri. Inoltre essa è autorizzata a richiedere informazioni utili a terzi e a prendere visione di atti ufficiali. La Società si impegna a trattare in maniera confidenziale le informazioni ottenute. Se necessario, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati. Inoltre, al fine dell'esercizio di un diritto di regresso, le informazioni possono essere trasmesse ad altri terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile.

La Società è autorizzata a comunicare a terzi (ad es. alle autorità competenti), ai quali era stata precedentemente confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o l'annullamento dell'assicurazione.

13. Comunicazioni

13.1. Tutte le comunicazioni alla Società vanno inviate all'agenzia generale competente menzionata nella polizza oppure direttamente alla Società.

13.2. Le comunicazioni della Società al contraente o alle altre persone assicurate hanno validità giuridica se trasmesse all'ultimo indirizzo noto alla Società.

14. Assicuratore

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (nelle presenti Condizioni generali, denominata "Società"), è una società anonima di diritto svizzero

Indirizzo postale: Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, casella postale, 8010 Zurigo

15. Rapporto con altre condizioni

Restano salve eventuali altre condizioni applicabili al presente contratto relative ai rami rispettivi (come Condizioni generali, Condizioni complementari, Condizioni particolari, ecc.), che hanno la precedenza sulle presenti Disposizioni comuni.

16. Definizioni

16.1. Anno assicurativo

Il primo anno di assicurazione inizia il giorno di inizio della copertura assicurativa e dura fino al giorno precedente alla scadenza principale stabilita nella polizza. Ogni anno assicurativo successivo ha una durata di 12 mesi.